

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 17175

Oggetto: Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 25 settembre 2024 alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- si rende necessario modificare il "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo";

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE);
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165);
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019 - 2021, ed in particolare l'articolo 123, (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 10;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed in particolare l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni";
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16668 del 26 maggio 2023 relativa al "Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dell'INFN";
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17137 del 26 luglio 2024 con cui si approva il "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo";

Considerato

- la necessità di apportare al suddetto Disciplinare di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17137/2024 le dovute variazioni rese indispensabili in relazione ad esigenze intervenute;
- che il Disciplinare, così modificato, è stato oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso della riunione tenutasi in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del citato CCNL;

Considerato il parere della Giunta Esecutiva

Con voti n. 34 a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1:
 - a) entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione;
 - b) sostituisce il precedente Disciplinare di cui alla citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17137 del 26 luglio 2024.

Titolario	Disciplinare		
Data GE	23-set-24	Data CD	25-set-23
Componente di Giunta competente	Diego Bettoni		
Persona Referente	Direzione Risorse Umane (Disciplinare) - Giuseppina Abballe (Deliberazione)		
Struttura Proponente	Marco Ciuchini		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane (Disciplinare) - Direzione Generale (Deliberazione)		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ALL'INTERNO DEI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – BANDI DI CONCORSO	2
ART. 3 – ESCLUSIONI.....	2
ART. 4 – COMMISSIONI	2
ART. 5 – PARITÀ TRA I GENERI.....	3
TITOLO II – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	4
ART. 6 – MODALITÀ DI CONCORSO	4
ART. 7 – BANDI DI CONCORSO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.....	4
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART. 9 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI	5
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE - DIARIO	6
ART. 11 – CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI.....	6
ART. 12 – CONCORSI PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO.....	7
ART. 13 – CONCORSI PER SOLI TITOLI.....	8
ART. 14 - PUNTEGGI DEL CONCORSO	8
ART. 15 – GRADUATORIA DI MERITO	9
ART. 16 – REQUISITI DI ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI	9
ART. 17 - TITOLI VALUTABILI.....	10
TITOLO III – CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11
ART. 18 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA	11
ART. 19 - PROCEDURE STRAORDINARIE PER IL RECLUTAMENTO	11
TITOLO IV – PROGRESSIONI DI CARRIERA	11
ART. 20 – PROCEDURE SELETTIVE ALL'INTERNO DEI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO	11
TITOLO V – NORME FINALI.....	12
ART. 21 - NORMA DI RINVIO	12
APPENDICE.....	13
TABELLA 1 - REGOLE GENERALI PER LE COMMISSIONI DI CONCORSO	13

N.B.: l'uso del genere maschile usato in questo testo, necessario per questioni di semplificazione e leggibilità, è da intendersi in modo inclusivo nel rispetto dei generi.

TITOLO I – Principi generali

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare definisce le norme sul reclutamento del personale dipendente dell'INFN e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, nel rispetto dello Statuto, delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, delle leggi riguardanti gli Enti pubblici di ricerca e della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), perseguendo l'obiettivo di selezionare l'eccellenza attraverso procedure comparative tra i candidati.

ART. 2 – Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato sono emanati dal Presidente dell'INFN con proprio provvedimento.
2. I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto, sul portale del reclutamento InPA ed eventualmente su uno o più quotidiani o altri mezzi di informazione¹.
3. Nei bandi di concorso sono indicati la forma, le modalità e i termini con i quali inviare la domanda di partecipazione, le materie e le prove d'esame, nonché i titoli valutabili a disposizione delle Commissioni esaminatrici².
4. Al fine di agevolare le procedure concorsuali, al bando di concorso può essere allegato un fac-simile di Curriculum Vitae.

ART. 3 – Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano omissa una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi fase del concorso dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.

ART. 4 – Commissioni

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente dell'INFN e, ai sensi degli articoli 35, co. 3, lett. e) e 57, co 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. Nessun genere può superare i 2/3 dei componenti della Commissione, salvo motivata impossibilità. In tali casi l'Istituto si impegna a darne comunicazione al CUG e a individuare azioni per evitare nel futuro la costituzione di Commissioni i cui componenti di un unico genere superino i 2/3 del totale. La composizione delle Commissioni esaminatrici e i curricula dei commissari vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
2. Le nomine dei componenti di una Commissione seguono criteri di imparzialità e rotazione e avvengono in modalità trasparenti come riportato in dettaglio all'art. 9.
3. L'atto di nomina della Commissione di concorso è inoltre inviato entro tre giorni alla Consiglieria o al Consigliere di Parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ai sensi dell'art. 5, co 1, lett. b) del Decreto Legislativo 215/2012.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN, inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione di VII livello. In ogni Commissione di concorso la figura di segretario è

¹ Art. 3, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

² Art. 3, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

obbligatoria³.

5. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Per strumenti telematici di lavoro collegiale si intendono quegli strumenti che permettono la visualizzazione contestuale audio e video in tempo reale e senza interruzione tra tutti i componenti della Commissione.
6. Durante lo svolgimento di riunioni telematiche, il Presidente della Commissione, al momento di dichiarare aperta la seduta dei lavori, si accerta dell'identità dei componenti della Commissione che utilizzano tali strumenti. La riunione si intende svolta dove è il Presidente e a conclusione della riunione la Commissione concorda lo schema di verbale. Il Presidente della Commissione e i componenti che sono eventualmente riuniti con lui nella stessa sede firmano e chiudono il verbale. I componenti della Commissione che si trovano in una sede separata compilano una dichiarazione che attesta che hanno partecipato alla riunione con l'utilizzo di strumenti telematici, che approvano quanto deciso nella riunione e che approvano il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri Componenti presenti nella stessa sede. Detta dichiarazione sarà inviata tramite e-mail al Presidente della Commissione che provvederà ad allegarla al verbale.
7. Ai componenti della Commissione spetta un compenso ai sensi della normativa vigente⁴.

ART. 5 – Parità tra i generi

1. I bandi devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra i generi per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006 e la clausola di trasparenza che prevede la pubblicazione dei curricula dei candidati, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni esaminatrici una documentazione redatta dal Comitato Unico di Garanzia che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presente durante l'espletamento delle procedure concorsuali. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura concorsuale e deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.
3. Le Commissioni esaminatrici alla fine di ogni procedura concorsuale compilano una tabella con la composizione dei candidati in termini di età e genere per ogni stadio della procedura stessa. Tali tabelle non costituiscono parte dei verbali ma sono allegate alle delibere di approvazione degli atti e della graduatoria di merito dei concorsi.

³ Art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

⁴ DPCM del 24 aprile 2020 e Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dell'INFN.

TITOLO II – Procedure di reclutamento per il personale dipendente

ART. 6 – Modalità di concorso

1. Le modalità concorsuali per l'accesso ai diversi profili e livelli sono definite dalla seguente tabella⁵:

Profilo	Livello	Modalità d'accesso
Dirigente di Ricerca (DR)	I	Soli Titoli
Primo Ricercatore (PR)	II	Titoli ed esame colloquio
Ricercatore (RIC)	III	Titoli ed esami (almeno 1 prova scritta ⁶ , 1 colloquio)
Dirigente Tecnologo (DT)	I	Soli Titoli ⁷
Primo Tecnologo (PT)	II	Titoli ed esame colloquio ⁸
Tecnologo (TEC)	III	Titoli ed esami (almeno 1 prova scritta, 1 colloquio)
Funzionario (FA)	V	Titoli ed esami (almeno 1 prova scritta, 1 colloquio)
Collaboratore Tecnico E.R. (CTER)	VI	
Collaboratore di Amministrazione (CA)	VII	
Operatore Tecnico (OT)	VIII	
Operatore di Amministrazione (OA)	VIII	Prova pratica

2. La Giunta si riserva di definire in casi particolari, ed esclusivamente per i concorsi a tempo determinato, le modalità concorsuali.

ART. 7 – Bandi di concorso e svolgimento della procedura concorsuale

1. L'avvio di una procedura concorsuale e il relativo bando possono essere richiesti dal Direttore di una Struttura INFN o dal Consiglio Direttivo.
2. Qualora il bando venga richiesto da un Direttore di Struttura, il concorso si svolgerà presso la stessa Struttura. Per i concorsi banditi per decisione *motu proprio* del Consiglio Direttivo, la sede del concorso è scelta dal Presidente sentita la Giunta Esecutiva.
3. I bandi di concorso sono definiti sulla base di schemi-tipo per i diversi livelli e profili di personale. Gli schemi-tipo sono riportati sul sito web dell'Amministrazione Centrale.
4. Nei bandi di concorso devono essere indicati:
 - a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con l'indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'INFN;
 - b) la modalità di assegnazione della sede di lavoro;
 - c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;
 - d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale richiesti;
 - e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'INFN;

⁵ Allegato 1 al DPR 12 febbraio 1991, n. 171

⁶ Art. 35-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

⁷ Tenuto conto della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, riportati nell'art 2 del D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, sono state uniformate le modalità di accesso tra i ricercatori e i tecnologi.

⁸ Vedi nota 7

- f) le condizioni per l'ammissione al concorso o le cause a questa ostative;
- g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte, ove previste, e per la prova orale e il contenuto della eventuale prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;
- h) i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi;
- i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;
- l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;
- m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso;
- n) le procedure che saranno seguite per garantire la trasparenza secondo le prescrizioni del codice Minerva e del "codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori" allegato alla Carta europea dei Ricercatori, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei curriculum dei candidati e dei componenti della Commissione esaminatrice;
- o) l'informazione che l'Istituto mette a disposizione ai richiedenti, che ne hanno bisogno, gli ausili o i tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate per via telematica. Non sono ammesse forme di presentazione o modalità di invio della domanda di ammissione alla procedura concorsuale diverse da quelle che saranno indicate nel bando, pena l'esclusione dal concorso.
2. Per l'utilizzo dell'applicazione telematica, previa auto-registrazione, l'accesso è consentito tramite le credenziali (username/password) inviate all'indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. I candidati che hanno rapporti a diverso titolo con l'INFN possono utilizzare le proprie credenziali di accesso rilasciate dall'Istituto, purché la scadenza prevista di dette credenziali non avvenga prima del termine ultimo del concorso indicato nel relativo bando.
3. Il termine di presentazione delle domande è non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando⁹.

Ulteriori dettagli sulla presentazione delle domande sono specificati nel bando di concorso.

ART. 9 – Modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici¹⁰

1. I componenti delle Commissioni di concorso sono nominati dal Presidente dell'INFN sentita la Giunta Esecutiva.
2. In tutte le Commissioni almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN, salvo motivata impossibilità.
3. Le Commissioni sono composte da un Presidente e da due a sei componenti, purché il numero totale dei componenti sia dispari. Le Commissioni dei concorsi a tempo indeterminato per i profili di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni all'Istituto, ai sensi della normativa vigente. Per i concorsi a tempo determinato questa composizione può essere derogata dalla Giunta.
4. Per i concorsi richiesti da una struttura INFN, i componenti della Commissione sono proposti dal Direttore di Struttura e vagliati dalla Giunta Esecutiva.
5. Per i concorsi diversi da quelli di cui al comma 4, i Direttori delle strutture INFN interessate e la Giunta Esecutiva propongono, individualmente e in via riservata, i componenti della Commissione esaminatrice.
6. Le proposte dei componenti delle Commissioni dovranno tenere conto della tipologia del concorso e quindi delle competenze necessarie, delle quote di genere e dei vincoli previsti dai co. 2 e 3, nonché di una regolare rotazione sia delle persone che della loro provenienza.
7. Le Commissioni sono presiedute da persone che rivestano una delle seguenti qualifiche o equivalente qualifica presso

⁹ Art. 3, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

¹⁰ Art. 9 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

una Istituzione estera:

- a) per i concorsi a posti dei profili di Ricercatore e Tecnologo: docente universitario con qualifica di Professore Ordinario o Straordinario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Dirigente di Ricerca, di Dirigente Tecnologo, con comprovata esperienza internazionale, o di Dirigente di I fascia nei casi in cui le materie di concorso siano esclusivamente in ambito amministrativo e gestionale;
 - b) per i concorsi a posti dei profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore di Amministrazione, Collaboratore Tecnico E. R. ed Operatore Tecnico: le medesime qualifiche di cui al precedente punto a) o Professore Associato o Ricercatore universitario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca con profilo di Primo Ricercatore o di Primo Tecnologo o di Dirigente di II fascia o di Ricercatore o di Tecnologo.
8. Per semplificare la nomina delle Commissioni, l'Ente può avvalersi di un Albo dei Commissari appositamente costituito in cui vengono inseriti, su richiesta, dipendenti e componenti esterni disponibili a far parte delle Commissioni di concorso.
9. In appendice è riportata la tabella 1 riepilogativa delle regole per la definizione delle Commissioni esaminatrici.

ART. 10 – Svolgimento delle prove - Diario

1. Se non indicato direttamente nel bando, il diario delle prove scritte è pubblicato e notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni¹¹ rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.
2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova precedentemente sostenuta¹². L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data della prova stessa¹³.
3. Al termine della prova orale di tutti gli ammessi, i risultati della stessa saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'INFN.
4. Sarà cura della Commissione esaminatrice comunicare ai candidati una descrizione sufficientemente dettagliata della prova per cui si è convocati.

ART. 11 – Concorsi per titoli ed esami

1. Nei concorsi per titoli ed esami si applicano le seguenti norme:
 - a) gli esami per concorsi per titoli ed esami consistono in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6. La prova orale comprende l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame possono dare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti¹⁴. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego;
 - b) nei concorsi a posti per i profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Operatore Tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere;
 - c) il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando.
 - d) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione nella prima riunione, resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di un estratto del primo verbale, mediante l'assegnazione di punteggi distinti a ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione. Tale valutazione è effettuata dalla

¹¹ Art. 4, c. 6 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

¹² Art. 7, c. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

¹³ Vedi nota 12

¹⁴ Art. 7, co 8 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

Commissione esaminatrice dopo le prove orali¹⁵. L'accesso ai titoli è dato alla Commissione prima della prova orale allo scopo di consentire, durante la prova stessa, l'accertamento del contributo personale dei candidati;

- e) i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità;
- f) ai sensi dell'art. 7 lettera h) del presente Disciplinare, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili, e il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile¹⁶;
- g) la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è di competenza del Direttore della Struttura INFN dove si svolge il concorso. L'esclusione dal concorso è disposta dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata;
- h) al termine di ciascun colloquio la Commissione esaminatrice annota nel verbale gli argomenti discussi;
- i) le procedure concorsuali per titoli ed esami si concludono con la formulazione di un voto complessivo per ogni candidato che risulta essere la somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto complessivo riportato nelle prove d'esame¹⁷. Qualora sia prevista più di una prova scritta, si calcola la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
- j) la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dai candidati;
- k) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

ART. 12 – Concorsi per titoli ed esame colloquio

1. Nei concorsi per titoli ed esame colloquio si applicano le seguenti norme:

- a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti per il profilo e il livello dei posti a concorso e richiamata all'art. 16 del presente disciplinare, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;
- b) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione nella prima riunione, resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di un estratto del primo verbale, mediante l'assegnazione di punteggi distinti a ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione.
- c) i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità;
- d) la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è di competenza del Direttore della Struttura INFN dove si svolge il concorso. L'esclusione dal concorso è disposta dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata;
- e) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un punteggio complessivo non inferiore alla soglia riportata nell'art. 14;
- f) al termine di ciascun colloquio la Commissione esaminatrice annota nel verbale gli argomenti discussi.
- g) le procedure concorsuali per titoli ed esame si concludono con la formulazione di un voto complessivo per ogni candidato che risulta essere la somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nell'esame colloquio;

¹⁵ Art. 11, c. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

¹⁶ Art. 8, c. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

¹⁷ Art. 8, c. 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487

- h) la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dai candidati.
- i) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

ART. 13 – Concorsi per soli titoli

1. Nei concorsi per soli titoli si applicano le seguenti norme:
 - a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti e richiamata all'art. 16 del presente disciplinare è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;
 - b) la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione nella prima riunione, resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di un estratto del primo verbale, mediante l'assegnazione di punteggi distinti a ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione;
 - c) i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità;
 - d) la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è di competenza del Direttore della Struttura INFN dove si svolge il concorso. L'esclusione dal concorso è disposta dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata;
 - e) le procedure concorsuali per soli titoli si concludono con la formulazione di un voto complessivo per ogni candidata o candidato che risulta essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;
 - f) la graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dai candidati;
 - g) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN secondo quanto indicato nel bando di concorso, tenuto conto delle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto.

ART. 14 - Punteggi del concorso

1. Nei concorsi in cui sono previsti la valutazione dei titoli, le prove scritte e un colloquio, la Commissione dispone di complessivi 500 punti, così suddivisi:
 - a) 100 per i titoli;
 - b) 200 per ogni prova scritta. Nel caso di due prove scritte, ai fini della graduatoria si terrà conto della media dei voti riportati nelle due prove scritte;
 - c) 200 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che nella prova scritta o in entrambe le prove scritte, in caso di due prove scritte, abbiano riportato il punteggio di almeno 140/200 punti; sono inseriti nella graduatoria i candidati che abbiano riportato nel colloquio un punteggio di almeno 140/200 punti.
2. Nei concorsi in cui è prevista la valutazione dei titoli ed un esame colloquio, la Commissione dispone di complessivi 400 punti, così suddivisi:
 - a) 200 per i titoli;
 - b) 200 per l'esame colloquio.

Sono ammessi all'esame colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato il punteggio di almeno 140/200 punti; sono inseriti in graduatoria i candidati che abbiano riportato nell'esame colloquio un punteggio di almeno 140/200 punti.
3. Nei concorsi per soli titoli la Commissione dispone di 200 punti. Sono inseriti nella graduatoria i candidati che nella relativa valutazione abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti.
4. I punteggi riportati nei commi precedenti possono essere modificati in sede di definizione del bando.

ART. 15 – Graduatoria di merito

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che si trovano utilmente collocati nelle graduatorie di merito e in numero pari al numero di posti messi a concorso.
2. Sono eventualmente dichiarati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto riportato nel bando di concorso¹⁸.
3. Le graduatorie concorsuali sono utilizzabili dall'Istituto entro il termine previsto dall'art. 35, co. 5-ter del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 – Requisiti di accesso ai profili professionali¹⁹

1. Per l'accesso al profilo di Dirigente di Ricerca è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN.
2. Per l'accesso al profilo di Primo Ricercatore si richiede il possesso della laurea magistrale o titoli equiparati secondo la normativa vigente. È richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi in attività di ricerca di interesse dell'INFN.
3. Per l'accesso al profilo di Ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca ottenuto in Italia o all'estero attinente all'attività prevista dal bando.
4. Per l'accesso al profilo di Dirigente Tecnologo è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di particolare complessità e responsabilità inerenti alla progettazione, realizzazione, analisi, elaborazione e gestione correlate alle attività tecnologiche e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali. Inoltre, si richiede il possesso della laurea magistrale o titoli equiparati secondo la normativa vigente, una documentata e specifica esperienza professionale, non inferiore a 12 anni dopo la laurea magistrale, in attività tecnologiche e/o professionali attinenti a quelle previste per i posti a concorso e, ove richiesto per le funzioni da svolgere, superamento dell'esame di stato e l'iscrizione al relativo Albo professionale.
5. Per l'accesso al profilo di Primo Tecnologo è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di realizzazione, di analisi, di elaborazione e di gestione correlate alle attività tecnologiche e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali. Inoltre, si richiede il possesso della laurea magistrale o titoli equiparati secondo la normativa vigente, una documentata e specifica esperienza professionale, non inferiore a 8 anni dopo la laurea magistrale, in attività tecnologiche e/o professionali attinenti a quelle previste per i posti a concorso e, ove richiesto per le funzioni da svolgere, il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione al relativo Albo professionale.
6. Per l'accesso al profilo di Tecnologo occorre essere in possesso della laurea magistrale o titoli equiparati secondo la normativa vigente ed essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando ovvero aver svolto per un triennio successivo alla laurea magistrale attività professionale o di ricerca anche nell'ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell'ambito del dottorato di ricerca, di assegni di ricerca tecnologica, di assegni di ricerca di altri Enti o borse di studio a tema tecnologico. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere. Ove richiesto per le funzioni da svolgere, sarà richiesto il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione al relativo Albo professionale.
7. Per l'accesso al profilo di Funzionario di Amministrazione occorre il possesso della laurea magistrale o titoli equiparati secondo la normativa vigente.
8. Per l'accesso al profilo di Collaboratore di Amministrazione occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado.

¹⁸ Art. 35, c. 5-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

¹⁹ Allegato 1 al DPR 12 febbraio 1991, n. 171

9. Per l'accesso al profilo di Operatore di Amministrazione occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado.
10. Per l'accesso al profilo di Collaboratore Tecnico ER occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado e una Specializzazione attinente alla professionalità richiesta ovvero una adeguata esperienza lavorativa.
11. Per l'accesso al profilo di Operatore Tecnico occorre il possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado e una Qualifica professionale.

ART. 17 - Titoli valutabili

1. I titoli valutabili sono definiti per ciascun profilo e livello professionale e sono riportati nel bando di concorso.
2. Per i profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore, i titoli valutabili sono:
 - a) Attività scientifica: rilevanza, intensità e congruenza dell'attività di ricerca svolta
 - b) Attività di coordinamento: rilevanza e congruenza dei ruoli di responsabilità scientifica e/o coordinamento scientifico e/o responsabilità di finanziamenti e/o responsabilità organizzativa, assunti in collaborazioni, gruppi, strutture, comitati o progetti nell'ambito della ricerca.
 - c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: rilevanza e congruenza delle attività di trasferimento tecnologico, divulgazione della scienza e delle tecnologie, formazione e collaborazione con le università.
 - d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a quello definito nel bando): congruenza, apporto individuale, originalità e rilevanza.
3. Per i profili di Dirigente Tecnologo, Primo Tecnologo e Tecnologo, i titoli valutabili sono:
 - a) Attività tecnologica: rilevanza, intensità e congruenza dell'attività tecnologica svolta.
 - b) Attività di coordinamento e/o servizio: rilevanza e congruenza dei ruoli di responsabilità tecnologica e/o coordinamento e/o servizio in ambito tecnologico e/o gestionale e/o responsabilità di finanziamenti, assunti in collaborazioni, gruppi, strutture, comitati o progetti tecnologici.
 - c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: rilevanza e congruenza delle attività di trasferimento tecnologico, divulgazione della scienza e delle tecnologie, formazione e collaborazione con le università.
 - d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a quello definito nel bando): congruenza, apporto individuale, originalità e rilevanza.
4. Per i profili di Dirigente Tecnologo, Primo Tecnologo e Tecnologo con attività nel campo gestionale/della comunicazione/delle sicurezze/dei servizi, i titoli valutabili sono i seguenti:
 - a) Attività tecnologica gestionale e/o nella comunicazione e/o nelle sicurezze e/o nei servizi: rilevanza, intensità e congruenza dell'attività svolta in ambito tecnologico e/o gestionale e/o della comunicazione e/o delle sicurezze e/o dei servizi.
 - b) Attività di coordinamento e/o servizio: rilevanza e congruenza dei ruoli di responsabilità e/o coordinamento e/o servizio in ambito tecnologico e/o gestionale e/o della comunicazione e/o delle sicurezze e/o dei servizi e/o responsabilità di finanziamenti, assunti in collaborazioni, gruppi, strutture, comitati o progetti tecnologici.
5. Per i profili tecnici e amministrativi, i titoli valutabili sono:
 - a) Titoli di studio
 - b) Qualificazione professionale
 - c) Esperienza acquisita.
6. La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione dei titoli sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, tenendo conto che:
 - a) non devono essere penalizzanti i periodi di maternità e di paternità, congedo parentale, infortunio e malattia;
 - b) vanno tutelate le situazioni in cui la produttività scientifica dei candidati abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio.

TITOLO III – Casi particolari riguardanti il reclutamento del personale a tempo determinato

ART. 18 – Attivazione della procedura concorsuale straordinaria

1. L'attivazione di una procedura concorsuale straordinaria è richiesta dal Direttore della Struttura alla Giunta Esecutiva, indicando:
 - a) il programma e le esigenze in relazione alle quali si intende attivare il contratto a tempo determinato, e la durata del programma stesso;
 - b) il profilo professionale richiesto;
 - c) l'attività da svolgere;
 - d) la tipologia della qualificazione richiesta (titolo di studio ed eventuali requisiti specifici);
 - e) la modalità concorsuale (per soli titoli, per titoli ed esame colloquio o per titoli ed esami);
 - f) la durata del contratto (compatibile con la durata del programma). Nel caso in cui il contratto si interrompesse durante il congedo di maternità, ovvero durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice, il suddetto contratto sarà esteso per coprire tutto il periodo del detto congedo per maternità. Tale clausola verrà riportata nei bandi;
 - g) il motivo della straordinarietà;
 - h) i fondi.
2. Il modulo di richiesta è scaricabile dalla pagina web dell'Amministrazione Centrale.

ART. 19 - Procedure straordinarie per il reclutamento

1. Le procedure concorsuali straordinarie riguardano il personale assunto a tempo determinato inquadrato nei profili di ricercatore, tecnologo, nonché quello dei profili tecnico e amministrativo.
2. La modalità di procedura concorsuale straordinaria, riguardante la valutazione dei titoli e degli eventuali esami colloquio o esami, nonché la richiesta e la durata dell'attività post-laurea di cui all'articolo 16 comma 6, sarà individuata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto, su proposta del Direttore della Struttura, in sede di autorizzazione all'effettuazione del concorso stesso. Tali procedure straordinarie devono comunque rispettare i titoli valutabili e i relativi punteggi riportati nei precedenti articoli del presente disciplinare.
3. Ove ritenuto opportuno in relazione ad una maggiore diffusione dell'informazione, il Direttore della Struttura INFN può provvedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani di un avviso relativo all'avvio della procedura selettiva.
4. L'Istituto, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, può procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale che abbia già superato una procedura selettiva riferita a un bando europeo.
5. L'Istituto, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, può applicare procedure diverse di reclutamento previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.

TITOLO IV – Progressioni di carriera

ART. 20 – Procedure selettive all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo

1. Come previsto all'art.15 comma 5 e 6 del CCNL 2002-2005, per l'accesso al II e al I livello dei profili di ricercatore e tecnologo l'INFN si serve anche di procedure selettive affidate ad apposite Commissioni Esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico o tecnologico, all'interno dei due profili.
2. Come previsto al comma 9 del suddetto art.15, gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo dovranno essere posseduti alla medesima data.

3. Ai fini delle suddette procedure selettive, l'Ente applica le stesse norme previste nel presente disciplinare per i concorsi per l'accesso ai livelli I e II, salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo. In particolare, si ribadisce il riferimento alla Carta Europea dei ricercatori e al Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), come pure l'obiettivo di selezionare l'eccellenza attraverso procedure comparative tra i candidati.
4. Le Commissioni Esaminatrici sono formate nel rispetto dell'art.9 del presente disciplinare, ad eccezione del comma 4 che non si applica a queste procedure selettive.
5. Le procedure selettive per il passaggio al secondo livello dei profili di ricercatore e tecnologo, si svolgono per titoli oppure per titoli ed esame colloquio, nel rispetto di quanto previsto rispettivamente all'art. 13 o 12 del presente disciplinare. La procedura scelta sarà specificata nel bando.
6. Le procedure selettive per il passaggio al primo livello dei profili di ricercatore e tecnologo, si svolgono per soli titoli nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente disciplinare.
7. L'esame colloquio previsto nelle procedure selettive può essere espletato in modalità telematica.
8. Le procedure selettive di cui al presente articolo potranno prevedere fra i requisiti di partecipazione il raggiungimento di un numero minimo di anni di esperienza professionale nell'Ente.
9. I titoli valutabili sono quelli stabiliti dall'art. 17 del presente disciplinare. La Commissione terrà in considerazione la consistenza e continuità temporale dei titoli, in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, incluso il contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente.
10. Sono dichiarati vincitori i candidati che si trovano utilmente collocati nelle graduatorie di merito e in numero pari al numero di posti banditi e non sono previsti idonei. Pertanto, non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 15 del presente Disciplinare.
11. A parità di punteggio in graduatoria, la preferenza è determinata nell'ordine:
 - a) dalla maggiore permanenza effettiva nel livello;
 - b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che la candidata o il candidato siano coniugati o meno;
 - c) dalla maggiore età.

TITOLO V – Norme finali

ART. 21 - Norma di rinvio

1. Il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell'Istituto.
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare, si fa rimando alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di assunzioni di personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il disciplinare medesimo, e, in particolare, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e al DPR 9 maggio 1994, n. 487.

APPENDICE

Tabella 1 - Regole generali per le Commissioni di concorso

Regole generali per tutte le Commissioni				
Le Commissioni sono composte da un Presidente e da due a sei componenti.				
La composizione delle Commissioni è tale da assicurare collegialmente le competenze su tutte le materie di concorso.				
I componenti di una Commissione esaminatrice non possono ricoprire cariche politiche e/o sindacali e/o essere designati dai sindacati.				
Almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN, salvo motivata impossibilità.				
Nessun genere può superare i 2/3 dei componenti della Commissione, salvo motivata impossibilità.				
Possono essere componenti della Commissione tutti i profili professionali con livello maggiore o uguale a quello del posto messo a concorso				
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN inquadrato in un profilo non inferiore al Collaboratore di Amm.ne. VII livello.				
Procedure concorsuali a tempo indeterminato				
Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli I-III		Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli IV-VIII		
Il Presidente deve essere	Professore ordinario		Professore ordinario	
	Professore straordinario		Professore straordinario	
	Dirigente	di Ricerca	Professore associato	
		Tecnologo	Ricercatore universitario	
Amm.vo I ^a fascia		Dirigente		
La maggioranza dei componenti della Commissione è esterna all'Istituto.			di Ricerca	
			Tecnologo	
			Amm.vo I ^a fascia	
			Amm.vo II ^a fascia	
			Ricercatore	II livello o III livello
			Tecnologo	II livello o III livello
Almeno un componente della Commissione deve essere esterno all'Istituto.				
Procedure concorsuali a tempo determinato				
Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli I-III		Regole per le Commissioni relative a concorsi per i livelli IV-VIII		
Il Presidente deve essere	Professore ordinario		Professore ordinario	
	Professore straordinario		Professore straordinario	
	Dirigente	di Ricerca	Professore associato	
		Tecnologo	Ricercatore universitario	
Amm.vo I ^a fascia		Dirigente		
			di Ricerca	
			Tecnologo	
			Amm.vo I ^a fascia	
			Amm.vo II ^a fascia	
			Ricercatore	II livello o III livello
			Tecnologo	II livello o III livello
Almeno un componente della Commissione deve essere esterno all'Istituto.				
Funzionario				
		V livello o IV livello		